

REGOLAMENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche (di seguito per brevità indicato come "Dipartimento") dell'Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata "Ateneo"), secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia.

Articolo 2

Natura e funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l'organizzazione della ricerca e della didattica, costituita sulla base del progetto scientifico e didattico presentato all'Ateneo.

2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività – rivolte all'esterno – ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina le politiche di reclutamento del personale docente.

3. Nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:

a) le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione fra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;

b) le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca, dei master universitari;

c) le attività di consulenza scientifica e tecnologica, svolte sulla base di contratti e convenzioni;

d) l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

e) i corsi di perfezionamento e le altre attività di formazione;

esercita, inoltre, le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

L'azione del Dipartimento si ispira, in coerenza con l'Ateneo, ai principi di:

- libertà della ricerca scientifica e dell'insegnamento
- autonomia
- programmazione
- valutazione
- trasparenza

Articolo 3

Caratteri e organizzazione

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono organi del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore e la Giunta; nell'ambito del Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
3. La composizione, l'organizzazione e le funzioni degli organi del Dipartimento sono regolate dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo e, nei limiti da essi stabiliti, dal presente regolamento.
4. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo o dal presente regolamento, le elezioni in seno al Dipartimento si svolgono con le seguenti modalità: a ciascun elettore è consegnata una scheda sulla quale può esprimere la (o le preferenze); l'elezione avviene a scrutinio segreto; risulta eletto il candidato che per ciascuna area abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato che appartenga al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità, nell'ordine, il professore ordinario, il professore associato, il ricercatore universitario, il docente con maggiore anzianità di ruolo.

Articolo 4

Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
 - a) delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) adotta i regolamenti del Dipartimento, delle strutture di raccordo, delle Scuole di Dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione;
 - d) adotta il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - e) richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
 - f) approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio;
 - g) attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
 - h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività di ricerca e di didattica;
 - i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
 - l) esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
 - m) promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - n) approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi tra i Dipartimenti interessati;
 - o) trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
 - p) propone, su indicazione dei Comitati per la Didattica e l'internazionalizzazione, l'istituzione di corsi e o Scuole di Dottorato;

q) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

a) il Direttore del Dipartimento,

b) i docenti afferenti al Dipartimento;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnati al Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;

d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, in misura pari al 15 per cento dei suoi membri, i quali restano in carica per due anni;

e) un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;

f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;

g) il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.

4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di propria iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Il Consiglio del Dipartimento può istituire una o più commissioni, affidando loro l'incarico di istruire alcune deliberazioni e di dare attuazione alle decisioni assunte in relazione a specifiche materie di particolare rilevanza per il Dipartimento medesimo.

Articolo 5

Doveri e facoltà del personale

1. Il personale afferente al Dipartimento, secondo le rispettive competenze, è tenuto a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca scientifica e a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento.

2. Ciascun docente può collaborare alle attività didattiche e di ricerca scientifica svolte nell'ambito di altri Dipartimenti, nei limiti e alle condizioni stabilite dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 6

Ammissione di nuovi docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. La richiesta da parte del docente interessato è presentata al Direttore del Dipartimento interessato e, per conoscenza, al Rettore, corredata dal curriculum didattico e scientifico.

Articolo 7

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, resta in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno, in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il Direttore designa tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Direttore può delegare ad uno o più membri del Dipartimento lo svolgimento di funzioni proprie in relazione a specifiche materie.
5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore superiore a quattro mesi, si provvede all'elezione del nuovo Direttore, con le modalità previste dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 8

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore ed il Consiglio del Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento generale di Ateneo, quelli attribuitigli dal presente regolamento e gli altri che il Consiglio stesso ritenga di doverle delegare.
2. In particolare, la Giunta istruisce le deliberazioni relative
 - a) all'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
 - b) ai documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) ai regolamenti del Dipartimento e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
 - d) al piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - e) all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti;
 - f) al piano dell'offerta formativa;
 - g) all'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - h) ai programmi di ricerca interdipartimentali;
 - i) alla relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
 - l) al buon andamento e alla qualità delle attività di ricerca e di didattica.
3. La Giunta è composta dal Direttore che la convoca e la presiede nonché da cinque docenti di ruolo, uno studente, un rappresentante del PTA, alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con diritto di voto consultivo.
5. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo del Dipartimento; l'elettorato attivo a tutti i docenti.
6. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dello studente spetta ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento.
7. I membri della Giunta restano in carica per tre anni accademici, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni.

Articolo 9

Commissione paritetica studenti-docenti

1. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività;

b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento almeno due volte l'anno; è composta da rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso.

3. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Articolo 10

Convocazione e validità delle adunanze

1. Gli organi collegiali del Dipartimento sono convocati con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

2. Per la validità delle adunanze, salvo che sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia e dai regolamenti generali e da quello di Ateneo, è necessario che sia presente la metà più uno dei componenti.

3. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, salvo che non sia diversamente disposto.

4. Le delibere che riguardino solo soli professori di I o II fascia o i ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

Articolo 11

Responsabile amministrativo

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, appartenente di norma alla categoria D dell'area amministrativo-contabile, nominato dal Direttore generale, sentito il Direttore del Dipartimento.

2. Il Responsabile amministrativo:

a) cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;

b) coordina le attività e vigila sull'andamento della gestione amministrativo-contabile del centro amministrativo-contabili ed effettua i relativi controlli;

- c) provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse ed alla verifica delle relative disponibilità; alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - d) collabora con l'Area bilancio e politiche finanziarie, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti l'organizzazione di corsi, dei convegni e dei seminari;
 - f) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto dell'Autonomia o dai regolamenti.
3. Il Responsabile Amministrativo è sostituito e coadiuvato da un altro funzionario con l'incarico di referente contabile sentito il Direttore del Dipartimento e il Responsabile Amministrativo .

Articolo 12

Sezioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può essere articolato in sezioni caratterizzate da aspetti culturali e scientifici omogenei.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una formale dotazione di personale, né organi di governo propri e dovranno essere funzionale alle attività di ricerca scientifica in atto.
3. Le Sezioni possono aggregare un numero minimo di otto componenti (professori e ricercatori) con uno specifico progetto scientifico e sono approvate con delibera del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Ogni professore o ricercatore può aderire liberamente ad una singola sezione dandone comunicazione al consiglio che ne prende atto.
5. I docenti aderenti ad ogni singola sezione eleggono tra di essi un coordinatore di sezione, che resta in carica per tre anni accademici. Le elezioni sono indette dal docente decano della sezione e la sua nomina è comunicata al consiglio di dipartimento.
6. Le Sezioni possono essere disattivate dal Consiglio ove vengano meno i requisiti previsti per l'attivazione o i motivi scientifici.

Articolo 13

Comitato per la ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno un Comitato per la ricerca.
2. Il Comitato per la ricerca, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:
 - a) coordinamento e promozione della ricerca;
 - b) reperimento di finanziamenti;
 - c) elaborazione di un piano di sviluppo della ricerca, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi;
 - d) valutazione della ricerca e monitoraggio delle performance;

e) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

3. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento, ed è composto dai docenti del Dipartimento, eletti nel numero stabilito dal Consiglio del Dipartimento, che restano in carica per tre anni.

4. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore del Comitato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

5. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta.

6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 14

Comitato per la didattica

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno un Comitato per la didattica.

2. Il Comitato per la didattica, nel rispetto delle prerogative attribuite al Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:

a) coordinamento e promozione della didattica;

b) reperimento di finanziamenti;

c) elaborazione di un piano di sviluppo della didattica, con fissazione degli obiettivi strategici e operativi;

d) valutazione della didattica e monitoraggio delle performance;

e) altre funzioni assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

3. Il Comitato per la didattica è convocato e presieduto dal Coordinatore, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento, ed è composto dai docenti del Dipartimento, eletti nel numero stabilito dal Consiglio del Dipartimento, che restano in carica per tre anni.

4. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore del Comitato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

5. Il Coordinatore è eletto tra i docenti del Comitato.

6. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione, non dispone di personale proprio, né è dotato organi di governo e di un regolamento interno di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 15

Commissione per l'attività assistenziale

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno una Commissione per l'attività assistenziale.

2. La Commissione, nel rispetto delle prerogative attribuite dal Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:

Istruisce le pratiche del dipartimento che hanno ricadute sulle attività assistenziali e/o coinvolgono l'AOU.

Esamina le attività scientifiche e didattiche del dipartimento che possono avere ricadute sulle attività assistenziali.

Verifica e valuta l'integrazione delle attività di ricerca, didattiche e assistenziali.

3. La Commissione per l'Attività Assistenziale periodicamente (annualmente, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità) redige apposite relazioni informative da sottoporre al Consiglio del Dipartimento.

Articolo 16

Commissione Sicurezza

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire al proprio interno una Commissione per la sicurezza.

2. La Commissione, nel rispetto delle prerogative attribuite dal Consiglio del Dipartimento dallo Statuto dell'Autonomia e dal presente regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate:

Coordina le attività dei responsabili delle attività legate alla sicurezza negli ambienti di lavoro, predisponendo le procedure di controllo della sicurezza

Predisporre le strategie atte a superare le criticità legate alla sicurezza,

In collaborazione con i responsabili della sicurezza, periodicamente (annualmente, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità) presenta una relazione annuale volta ad individuare le problematiche legate alla sicurezza

Articolo 17

Altri organismi e centri di elevata qualificazione culturale

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire o partecipare a centri di alta formazione, a centri di elevata qualificazione culturale o ad altri organismi didattici o di ricerca, anche interuniversitari e internazionali.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento degli organismi e dei centri sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico l'organismo sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 18

Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca, anche a carattere interuniversitario e internazionale.

2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di ricerca sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.

3. Al termine di ogni anno accademico ogni Corso o Scuola di Dottorato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 19

Corsi e scuole di specializzazione

1. Il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire, organizzare e gestire Corsi e Scuole di specializzazione, anche a carattere interuniversitario e internazionale.
2. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono stabiliti con apposita delibera, adottata secondo lo Statuto dell'Autonomia e i regolamenti di Ateneo.
3. Al termine di ogni anno accademico il Corso o la Scuola di specializzazione sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

Articolo 20

Articolazione in sedi e poli decentrati

1. Per conseguire i propri fini istituzionali, con particolare riferimento all'attività di ricerca e di didattica, il Dipartimento può istituire altre sedi e poli decentrati, in Italia e all'estero, anche mediante accordi con centri di ricerca, con altre Università o aggregazioni delle stesse, con il Ministero competente, nonché con altre istituzioni, nazionali e internazionali, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Le sedi e i poli decentrati possono essere gestiti in forma di associazione, ente, fondazione, società, consorzio o, comunque, secondo la diversa forma giuridica che meglio si presta al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L'istituzione di una nuova sede segue la procedura prevista dallo Statuto dell'Autonomia per la costituzione dei dipartimenti.
4. L'istituzione di un polo decentrato è accompagnata da un piano complessivo di sviluppo nel quale vengono indicati i docenti interessati, la rilevanza scientifica e didattica del progetto, le risorse di personale, le esigenze finanziarie, le strutture e le attrezzature, la situazione logistica, i soggetti pubblici e privati coinvolti, la forma giuridica proposta, ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
5. Le sedi e i poli decentrati hanno autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, secondo quanto stabilito dal provvedimento istitutivo e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 21

Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 22

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia e dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.

Articolo 23

Strutture di raccordo

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, in accordo con altri Dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire strutture di raccordo, anche a carattere internazionale secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo.
2. Struttura di raccordo (istituita con Decreto Rettorale n. 942 del 30.03.2012) denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia per il "raccordo" delle attività didattiche dei 3 Dipartimenti di area Medica. Tale struttura di raccordo ha un proprio regolamento che viene condiviso tra i tre dipartimenti di area medica (Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche) ed allegato al regolamento di dipartimento di cui diventa parte integrante.

Allegato al regolamento di dipartimento

Struttura di raccordo FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

(istituita con Decreto Rettorale n. 942 del 30.03.2012) denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia per il "raccordo" delle attività didattiche dei 3 Dipartimenti di area Medica.

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, in accordo con altri Dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può costituire strutture di raccordo, anche a carattere internazionale.

2. In particolare, le strutture di raccordo svolgono le funzioni di seguito indicate:

- a) contribuiscono alla definizione del piano dell'offerta formativa predisposto dal Dipartimento e ad assicurarne l'attuazione;
- b) sovrintendono al buon andamento e alla qualità delle attività didattiche e degli altri servizi offerti agli studenti;
- c) indirizzano le attività di orientamento e di tutorato e di verifica dei livelli essenziali di prestazione;
- d) individuano strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
- e) favoriscono iniziative volte all'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
- f) promuovono azioni dirette all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- g) esercitano le altre funzioni ad esse attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Autonomia, dai regolamenti generali e da quello di Ateneo.

3. La denominazione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura di raccordo sono disciplinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio del Dipartimento, in accordo con i Dipartimenti interessati.

4. Sono organi della struttura di raccordo il Presidente, eletto dal Consiglio della stessa tra i professori ordinari, e il Consiglio.

5. Il Presidente rappresenta la struttura, coordina le attività didattiche di competenza della stessa, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni.

6. Il Consiglio della struttura di raccordo è organo deliberante composto:

a) dai Direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati;

b) da rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in misura pari al 15 per cento dei componenti della struttura stessa, eletti dalla rispettiva categoria;

c) da una rappresentanza, pari al 10% dei Consigli di ciascun Dipartimento in esse raggruppati, eletta – con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo – tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti e i presidenti dei consigli dei corsi di studio.

7. L'istituzione della struttura di raccordo è proposta dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti e si compone di un piano dell'offerta formativa, nel quale sono individuati i corsi che i Dipartimenti proponenti intendono attivare e gestire tramite la struttura di raccordo, accompagnato dall'indicazione delle strutture e delle attrezzature e delle unità di personale tecnico-amministrativo necessarie per lo svolgimento dell'attività e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.-

8. Il recesso dalla struttura di raccordo è adottato con deliberazione del Consiglio del Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

9. Nell'ambito della struttura di raccordo è istituita una Commissione paritetica studenti-docenti, che esercita le funzioni della Commissione paritetica studenti-docenti istituita presso i Dipartimenti interessati. È presieduta e convocata dal Presidente della struttura di raccordo almeno due volte all'anno ed è composta dai rappresentanti degli studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta.

Ai fini di garantire lo svolgimento integrato delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e P.D. e tutti i Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, si istituisce la struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia. La Facoltà di Medicina e Chirurgia svolge i compiti ad essa connessi, con particolare riguardo ai corsi di studio e alle Scuole di specializzazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti da quelle di insegnamento e di ricerca.

La Facoltà è istituita tra i Dipartimenti di Scienze Biomediche, di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche e di Medicina Clinica e Sperimentale raggruppati in relazione a criteri di affinità o complementarietà disciplinare, per l'elaborazione, la proposta e l'attuazione di progetti formativi coerenti con le finalità dell'Ateneo e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria; ed è coinvolta nella attività assistenziale assumendo i compiti e le responsabilità delegati dal Rettore nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale.

Per la struttura di raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia si richiama integralmente il capo IV dello Statuto dell'Autonomia dell'Università di Sassari (art 53 e 54).